



COMUNE DI SAVA

Provincia di Taranto

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNO DI COMPETENZA 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale R.P. n. 131 del 29.05.2020;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 132 del 29.05.2020;
- la Deliberazione della G.R. n. 1724 del 22.10.2020 e successive Circolari;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 81 del 03.07.2020 e 158 del 13.11.2020

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 relativi all'anno 2019.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare al Concorso i cittadini residenti nel Comune di Sava alla data del presente Bando in alloggi condotti in locazione, con **contratto regolarmente registrato**, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi:

- 1) **REDDITO COMPLESSIVO (Fascia a)** del nucleo familiare conseguito nel 2019 non superiore all'importo di € 13.338,26 (pari a due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% del reddito posseduto, il contributo non può essere superiore a € 3.098,74/annui;

Oppure

- 2) **REDDITO COMPLESSIVO (Fascia b)** del nucleo familiare conseguito nel 2019 (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 3 comma 1 lettera e) della legge Regionale n. 10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e ss.mm.ii.*) è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a €15.250,00. Il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%. Il contributo non può essere superiore a € 2.324,06/annui;

Inoltre:

- 3) Cittadinanza italiana; Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione ai sensi del D.L. del 06.02.2007n.30; Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido dall'anno 2019 a tutt'oggi;
- 4) Residenza nel Comune di SAVA nell'immobile, condotto in locazione, come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- 5) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso del 2019, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene la superficie utile, non superi 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure con la presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o disabile oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale) la cui superficie utile non deve superare 119 mq;
- 6) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/'98 e decreti ministeriali attuativi del 5.3.1999 e del 30.12.2002 art. 1 comma 2, ovvero trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato, manca o non funziona il riscaldamento, manca o non funziona l'autoclave, manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;
- 7) Il locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre sorella- nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente e della moglie) o di matrimonio con il locatore;
- 8) Nessun componente del Nucleo Familiare relativamente all'anno 2019 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio,etc);
- 9) Nessun componente del Nucleo Familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di esso/i, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art. 3 comma 1 lettera c) della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- 10) Nessun componente del Nucleo Familiare deve aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2019, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n.431/1998.
- 11) Nessun componente del Nucleo Familiare deve aver beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla L.28 marzo 2019 ,n.26 e s.m.i

Sono inoltre escluse dal contributo:

Le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure con la presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o disabile oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale.

Ed inoltre:

In ottemperanza al disposto della L.L. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b),

destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2019 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- a. Genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- b. Disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- c. Presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
- d. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n., 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

Si precisa che in tal caso bisognerà compilare anche l'Allegato n.4

SI PRECISA CHE

Per la determinazione del reddito 2019 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, in via esemplificativa:

- per il modello CUD 2020 il rigo 1 o rigo 2;
- per il modello 730/2020 reddito 2019 il rigo 11, quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2020 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno obbligatoriamente computati inoltre pena esclusione, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3 comma 1 lettera e) della L.R. N.10/2014 integrato dalla L.R. N.67/2017). Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2019 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal coniugi e dai figli legittimi, riconosciuti ed adottivi ed agli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purchè la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;

Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2019 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulati ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro. Il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2019, anno di riferimento del Fondo. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

Per i Nuclei Familiari che abbiano dichiarato Reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata nel seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che

ha permesso il pagamento dei canoni di locazione;

L'erogazione dei contributi sarà effettuata in un'unica soluzione ed è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e, comunque, entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi, i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;

Quando il contributo è inferiore a € 25,00 non viene concesso e viene ridistribuito proporzionalmente agli altri aventi diritto.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

1) Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;

Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:

- dichiarazione del richiedente che attesti la fruizione di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
- oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per un più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 2) Copia della ricevuta di versamento tassa di registrazione del contratto relativa all'anno 2019 o documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- 3) Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2019;
- 4) Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. CU10/2020 -730/2020 -Unico2020) di ciascun componente il Nucleo Familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2019 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- 5) Copia dell'attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i cittadini dell'Unione Europea);
- 6) Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per l'anno 2019 e valido a tutt'oggi (per i cittadini extracomunitari);
- 7) Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- 8) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento, anche ai competenti Enti e Autorità, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) e le relative richieste escluse dai benefici.

il Comune, nel caso di dichiarazioni dubbie invierà la documentazione agli organi competenti per il

controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARA', INOLTRE, MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **L'incompletezza della domanda di partecipazione e della documentazione da allegare;**
- **La mancata apposizione della firma del richiedente;**
- **La mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.**

SCADENZE

Le domande di partecipazione e la relativa modulistica, devono pervenire entro e non oltre il **14 Dicembre 2020 ore 12,00, pena l'esclusione**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite pec all'indirizzo: servizisociali.comune.sdava@pec.rupar.puglia.it.

Le domande e la relativa modulistica sono pubblicate e scaricabili accedendo al sito internet del Comune: www.comune.sava.ta.it ovvero disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali

Avv. Immacolata Fiscini